



Politica di coesione dell'UE 2014-2020

La [politica di coesione](#) dell'Unione europea delinea il quadro in cui si inserisce un'ampia gamma di programmi che mirano ad aumentare la crescita economica e la coesione sociale e a ridurre le disparità fra gli Stati membri e le loro [270](#) regioni. Tra i punti deboli individuati negli attuali accordi vi sono la complessità, l'inadeguata integrazione con le altre politiche e i ridotti tassi di assorbimento in molti Stati membri.

Contesto

Il [pacchetto legislativo](#) comprende un nuovo regolamento unico di portata globale che stabilisce le norme comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Esso prevede inoltre regolamenti specifici per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione, la Cooperazione territoriale europea, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale, il Fondo di adeguamento alla globalizzazione e il Programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale.

Principali caratteristiche della proposta iniziale

Le regioni saranno divise in tre categorie: **regioni meno sviluppate** (con un prodotto interno lordo (PIL) inferiore al 75 % della media UE), **regioni più sviluppate** (PIL superiore al 90 %) e una nuova categoria di **regioni in transizione** (PIL compreso tra il 75 % e il 90 %), riguardante le regioni che sono diventate più competitive ma hanno ancora bisogno di aiuto mirato.

Gli Stati membri potranno combinare gli stanziamenti del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione all'interno di **programmi plurifondo** che sortiscano maggiori effetti e agevolino il coordinamento con le altre politiche dell'UE. Gli Stati membri dovranno dare attuazione ai programmi in **11 aree tematiche**, tutte derivanti dalla [strategia Europa 2020](#), che comprendono: ricerca, tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, impiego sostenibile delle risorse, sostenibilità dei trasporti e promozione dell'occupazione e dell'istruzione.

I massimali applicabili ai **tassi di cofinanziamento** saranno i seguenti: 75-85 % per le regioni meno sviluppate e ultraperiferiche, 60 % per le regioni in transizione e 50 % per le regioni più sviluppate. Gli Stati membri saranno tenuti a soddisfare una serie di condizioni specifiche: in primo luogo, saranno stabilite **condizioni ex-ante** (soprattutto per quanto riguarda la gestione, il controllo e la capacità amministrativa) prima dell'erogazione dei fondi. In secondo luogo, la concessione di fondi aggiuntivi sarà subordinata ai risultati raggiunti in base a **condizioni ex-post** (relative al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e misurate attraverso indicatori di risultato). Inoltre, per garantire che i fondi siano spesi in un contesto finanziario sano, saranno definite **condizioni macroeconomiche** in linea con il [patto di stabilità e di crescita](#).

Lo svincolo del 5 % dei fondi, collocato in una **riserva di risultato**, dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della condizionalità ex-ante. Per affrontare la questione dell'[assorbimento](#) (spesa) dei fondi in un periodo di tempo limitato, la Commissione propone di **porre al tasso di stanziamento un tetto pari al 2,5 % del PIL** (rispetto al 3,8 % del periodo attuale).

Le risorse finanziarie per la **cooperazione territoriale** saranno aumentate del 30 %. Una parte del Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) sarà destinata per la prima volta al [meccanismo per collegare l'Europa](#), al fine di migliorare le reti di trasporto europee.

La politica di coesione subirà ulteriori **semplificazioni**. Ad esempio, saranno armonizzate le norme riguardanti l'ammissibilità dei diversi fondi, saranno introdotti sistemi di gestione e di controllo e regole di rimborso



semplificate e si farà maggiore ricorso ai "costi semplificati".

Accordo definitivo

Il 7 novembre la commissione per lo sviluppo regionale ha [approvato](#) l'[accordo](#) raggiunto con il Consiglio. Per quanto concerne la **condizionalità macroeconomica**, il [Parlamento europeo](#) ha ottenuto il diritto di controllo, nell'ambito del dialogo strutturato con la Commissione, delle procedure decisionali che riguardano la sospensione dei fondi. Le sospensioni saranno adeguate secondo le circostanze sociali ed economiche dello Stato membro interessato. I deputati al Parlamento europeo sono inoltre riusciti a ottenere un aumento dei **tassi di prefinanziamento** (permettendo il versamento immediato del sostegno ai beneficiari subito dopo l'adozione del programma) dal 2,5 % nel periodo 2014-2016 al 3 % in quello 2020-2023 e dei **tassi di cofinanziamento** (dal 50 % all'85 % per le regioni ultraperiferiche e Cipro), oltre a limitare la **riserva di risultato** (al 6 % anziché al 7 %).